



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice delegato, nel procedimento unitario iscritto al n. **144-1/2026**,

vista la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, presentata da **Henrique Anderson Da Silva** il 5.6.26 e modificata il 31.8.26;

considerato che la condizione di sovraindebitamento può essere ritenuta sussistente, poiché il ricorrente ha un reddito mensile di circa € 2300 e presenta una situazione debitoria di poco superiore ad € 46.000;

considerato che la proposta prevede l'acquisizione di una quota di reddito di € 600 per la durata di cinque anni (senza la liquidazione dell'unico bene di cui risulta titolare, ovvero l'autovettura), con il risultato del pagamento del 100 % dei crediti prededucibili e privilegiati e del 65 % dei creditori chirografari;

richiamate le relazioni del gestore della crisi depositate in allegato al ricorso al deposito del 31.8.26, anche in punto di escluso do dolo o colpa grave della determinazione della situazione di sovraindebitamento;

evidenziato, ai fini della valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria che, tenuto conto del reddito del coniuge del ricorrente (pari a circa € 1900) e delle spese del nucleo familiari (pari ad una somma non superiore ad € 2.800-3.000), in caso di liquidazione potrebbe essere acquisita una quota di reddito di € 800-900 al mese per la durata di tre anni e si provvederebbe alla liquidazione dell'autovettura con valore indicato dal gestore della crisi in € 8.000.11.000;

considerato che può essere accolta l'istanza di pronuncia delle misure protettive;

PQM

1) dispone che l'OCC provveda a pubblicare la proposta e il piano nonché il presente decreto sul sito del Ministero della Giustizia (pubblicazione che dovrà avvenire a cura dell'ufficio, previa trasmissione dell'OCC dei documenti in formato doc. all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it con anonimizzazione dei dati identificati dei soggetti terzi);

2) dispone che l'OCC provveda a comunicare la proposta, il piano e le relazioni dalla stessa redatte ai creditori entro trenta giorni, con l'invito agli stessi di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e con l'avvertimento che,

in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

3) dispone che l'OCC, con la comunicazione indicata nel punto precedente, avverta i creditori che, entro 20 giorni dalla comunicazione stessa, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

4) dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel punto precedente depositi le ricevute di comunicazioni ai creditori e, nel caso in cui siano pervenute osservazioni, ma dopo aver sentito il debitore, una relazione con presa di posizione sulle osservazioni stesse ed eventuali proposte di modifiche del piano provenienti da debitore;

5) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari su patrimonio del debitore e il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione fino alla pubblicità della sentenza di omologa.

Verona, 01/09/2026

Il Giudice delegato

Pier Paolo Lanni